



Istituto Autonomo Comprensivo

"Luigi Capuana"



Codice Fiscale: 81002070811 Codice Meccanografico: TPIC807004

Piazza Aldo Moro, snc - 91029 - Santa Ninfa (TP)

Tel. 092461095

PEO: tpic807004@istruzione.it

PEC: tpic807004@pec.istruzione.it

<https://icluigicapuana.edu.it>

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Scuola Secondaria di I grado
Santa Ninfa

Circolare n. 92

Oggetto: Attivazione sportello psicologico

Si comunica che il Consultorio familiare di Santa Ninfa ha manifestato la volontà di attivare uno sportello d'ascolto di cui potranno usufruire gli alunni.

La Dott.ssa che curerà lo sportello è la psicologa Pipitone.

I genitori sono invitati a compilare il modulo di consenso informato allegato e di consegnarlo ai coordinatori di classe, prima che la dottoressa faccia il primo incontro di presentazione del progetto nelle classi, che si terrà al rientro delle vacanze di Natale.

Solamente gli alunni i cui genitori hanno espresso il proprio consenso parteciperanno all'incontro.

Considerato che il confronto con uno psicologo esperto di relazioni, comunicazione e processi di apprendimento è una risorsa importante per tutti, si invitano i docenti a sensibilizzare alunni e famiglie alla fruizione del servizio.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI



CONSENSO INFORMATO TRATTAMENTO SANITARIO A MINORENNE

Esercente responsabilità genitoriale (padre)

Il sottoscritto _____

Residente _____, Indirizzo _____

C.F.: _____, TELEFONO _____

E-mail _____

Esercente responsabilità genitoriale (madre)

La sottoscritta _____

Residente _____, Indirizzo _____

C.F.: _____, TELEFONO _____

E-mail _____

Genitori di _____, nato a _____, il _____

ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 219/17 e dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi sono informati sui seguenti punti:

- il trattamento sanitario nei confronti della persona minore d'età che verrà offerto dal sottoscritto psicologo consiste in colloqui di sostegno, finalizzati al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale e hanno come scopo la tutela della salute psicofisica della persona minore d'età nel pieno rispetto della sua dignità;
- lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata stabilita dal clinico
- La frequenza dei colloqui viene valutata in base alla problematica psicologica presente e alle possibilità del professionista;
- Le sedute programmate sono considerate effettuate e non possono essere annullate, tuttavia, e solo per motivate ragioni, possono essere spostate, previo avviso di almeno un giorno lavorativo;
- La durata globale dell'intervento non è definibile a priori, sono stati concordati a grandi linee: obiettivi, tempi e modalità.
- La persona minore d'età ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento; qualora la persona minore d'età esprima la rinuncia o il

rifiuto del trattamento sanitario, in tutto o in parte, necessario per la tutela della salute psicofisica, lo psicologo le prospetta le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative anche di invio ad altri servizi e professionisti; inoltre, in caso di rifiuto del trattamento sanitario, in tutto o in parte, ritenuto appropriato e necessario dallo psicologo, quest'ultimo informa gli esercenti la responsabilità genitoriale ed eventualmente l'autorità giudiziaria.

- In caso di contrasto tra il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e il dissenso della persona minore d'età, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso degli esercenti la responsabilità genitoriale o dello psicologo o al Giudice che ha disposto il trattamento psicologico.
- La prestazione sanitaria su disposizione dell'Autorità Giudiziaria non necessita di prescrizione medica.

Inoltre, gli esercenti la responsabilità genitoriale, sono informati sui seguenti articoli del Codice Deontologico degli Psicologi:

Articolo 11 - Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12 - Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13 - Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Data, _____

Lo/a Psicologo/a

Firma esercente responsabilità genitoriale

Sig. _____

Firma esercente responsabilità genitoriale

Sig.ra _____

Si allega, alla presente, documento di identità di ciascun genitore o degli esercenti la responsabilità genitoriale.